



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

DIPARTIMENTO NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE

**PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA 2012/18/UE
DEL 4 LUGLIO 2012 (SEVESO III)**

**Alberto Ricchiuti
Manuela Caparresi**

Agosto 2012

rev.3

RTI 02/12-RIS-IND

PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA SEVESO III (Rif. testo pubblicato nella GUCE L197 del 24.07.2012)

Per facilità di lettura e migliore comprensione delle novità che introdurrà la nuova Direttiva, gli argomenti sono stati raggruppati nei seguenti *item*:

1. Modifiche editoriali tese a migliorare la leggibilità del testo, definizioni, ambito di applicazione Pag.3
2. Ruolo delle Autorità competenti e rapporti con la Commissione Pag. 8
3. PPIR e SGS Pag. 8
4. Notifica Pag. 9
5. Rapporto di sicurezza Pag. 9
6. Modifiche Pag. 9
7. Effetto domino Pag. 9
8. Controllo dell'urbanizzazione Pag. 10
9. Informazione al pubblico Pag. 10
10. Consultazione e partecipazione del pubblico Pag. 10
11. Piani di emergenza Pag. 10
12. Informazione ed azioni dopo un incidente rilevante Pag. 11
13. Ispezioni Pag. 11
14. Obblighi di reporting e scambio di informazioni Pag. 11
15. Accesso all'informazione Pag. 12
16. Regime sanzionatorio Pag. 12
17. Modifica ponte, recepimento, abrogazioni ed entrata in vigore Pag. 12

1.MODIFICHE EDITORIALI TESE A MIGLIORARE LA LEGGIBILITÀ DEL TESTO, DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE

Nel testo della nuova Direttiva è stata assicurata la coerenza con altri Regolamenti (ad es. CLP) o Direttive europee (ad es. Direttiva 75/2010/CE IPPC) e con le risposte fornite dalla Commissione europea ai quesiti emersi dall'applicazione della precedente Direttiva 96/82 Seveso, e si è cercato di chiarire, migliorando la leggibilità del testo, alcuni punti che hanno in passato determinato dubbi interpretativi.

1.1 Modifiche editoriali tese a migliorare la leggibilità del testo

Il nuovo testo cerca di superare alcuni problemi interpretativi sorti dall'applicazione delle norme contenute nella Direttiva 96/82, migliorandone la leggibilità e chiarezza, precisando quali disposizioni si applicano a quali stabilimenti, distinti anche terminologicamente in due classi: *upper tier* – stabilimenti di soglia superiore (nel seguito indicati anche come SS) e *lower tier*-stabilimenti di soglia inferiore (nel seguito indicati anche come SI).

Vengono inoltre introdotte o precisate alcune definizioni (vedi in seguito) e migliorata la sintassi di alcuni articoli e commi, nonché la terminologia utilizzata (così ad es. non si parla più di danni *all'uomo* ma *alla salute*, di *rischio o conseguenze degli incidenti rilevanti* e non più di *probabilità, possibilità*, ecc.).

1.2 Definizioni

Nuove definizioni introdotte

“stabilimento di soglia inferiore”: uno stabilimento dove sono presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella Colonna 2 della Parte 1 o della Parte 2 dell'Allegato I, ma minori delle quantità elencate nella Colonna 3 della Parte 1 o della Parte 2 dell'Allegato I, utilizzando ove applicabile la regola della somma riportata nella nota 4 dell'Allegato I;

“stabilimento di soglia superiore”: uno stabilimento dove sono presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella Colonna 3 della Parte 1 o della Parte 2 dell'Allegato I, utilizzando ove applicabile la regola della somma riportata nella nota 4 dell'Allegato I;

“stabilimento adiacente”: uno stabilimento che è ubicato in prossimità tale ad un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

“nuovo stabilimento”:

a) uno stabilimento che entra in esercizio o è costruito dopo il 31 maggio 2015 (NdR: data limite di vigenza della vecchia Direttiva 96/82/CE);

b) un sito di operazioni che ricade nel campo di applicazione di questa Direttiva, o uno stabilimento di soglia inferiore che diviene uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il o dopo il 1 giugno 2015 a causa di modifiche delle sue installazioni o attività risultanti in una modifica delle sue quantità di sostanze pericolose;

“stabilimento preesistente”: uno stabilimento che al 31 maggio 2015 ricadeva nel campo di applicazione della Direttiva 96/82/CE e dal 1 giugno 2015 ricade nel campo di applicazione di questa Direttiva senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;

“altro stabilimento”: un sito di operazioni che ricade nel campo di applicazione di questa Direttiva, o uno stabilimento di soglia inferiore che diviene uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il o dopo il 1 giugno 2015 per ragioni diverse da quelle indicate al punto 4 (NdR: definizione di nuovo stabilimento);

“miscela”: una miscela o soluzione composta di due o più sostanze;

“il pubblico”: una o più persone fisiche o legali e, ai sensi del diritto o prassi nazionale, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi;

“il pubblico interessato”: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'art. 15, comma 1 (NdR: progetto di un nuovo stabilimento, modifica significativa di uno stabilimento, nuovo sviluppo nell'area circostante gli stabilimenti laddove la localizzazione o gli insediamenti possono aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante), o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non-

governative che promuovono la protezione ambientale e che soddisfano i requisiti applicabili di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;

“**ispezione**”: tutte le azioni di controllo, incluse visite in situ, delle misure, dei sistemi e delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell’autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dalla presente Direttiva da parte degli stabilimenti.

Definizioni modificate (le modifiche sono evidenziate su sfondo giallo)

1. “**stabilimento**”: tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono o stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;

.....

8. “**impianto**”, un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi sia a livello suolo sia a livello sotterraneo, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o immagazzinate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l’impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;

.....

9. “**gestore**”, qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto oppure, ove la normativa nazionale lo preveda, a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l’esercizio tecnico dello stabilimento o dell’impianto stesso;

.....

10. “**sostanze pericolose**”, le sostanze o miscele o preparazioni di cui alla Parte 1 o elencate nella Parte 2 dell’Allegato I, o rispondenti ai criteri fissati nell’allegato I, parte 2, che sono presenti sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi comprese quelle che possono ragionevolmente ritenersi generate in caso di incidente;

.....

11. “**presenza di sostanze pericolose**”: la presenza, reale o prevista di sostanze pericolose nello stabilimento, ovvero di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori ai limiti previsti nella Parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I. (NdR: nella vecchia Direttiva questa definizione era riportata nell’articolo 2 relativo all’ambito di applicazione).

1.3 Ambito di applicazione

1.3.1 Modifiche all’Allegato I

Sono state introdotte le seguenti principali modifiche all’Allegato I:

Parte 1

Vengono introdotte la nuova nomenclatura e la classificazione CLP (Reg.1272/2008):

- Sezione H - pericoli per la salute (tossici);
- Sezione P - pericoli fisici (infiammabili, esplosivi, comburenti, piroforici, autoreattivi);
- Sezione E - pericoli ambientali;
- Sezione O - altri pericoli

La **sezione H** comprende:

H1- tossici acuti categoria 1 (soglie 5/20 tonnellate)

H2- tossici acuti categorie 2 e 3 (per inalazione) – vedi anche nota 7 (soglie 50/200 tonnellate)

H3- tossici per uno specifico organo bersaglio (STOT esposizione singola categoria 1) (soglie 50/200 tonnellate)

La **sezione P** comprende:

P1a esplosivi – vedi nota 8 (instabili, Divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 o esplosivi ai sensi del metodo A.14 Reg.(EC) No.440/2008 –vedi nota 9) (soglie 10/50 tonnellate)

P1b esplosivi– vedi nota 8 (divisione 1.4 –vedi nota 10) (soglie 50/200 tonnellate)

P2 gas infiammabili (categoria 1 o 2) (soglie 10/50 tonnellate)

P3a aerosol infiammabili –nota 11.1(aerosol infiammabili di categoria 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1) (soglie 150/500 tonnellate nette)

P3b aerosol infiammabili – nota 11.1 (aerosol infiammabili di categoria 1 o 2 non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 – vedi nota 11.2) (soglie 5000/50000 tonnellate nette)

P4 gas comburenti (soglie 50/200 tonnellate)

P5a liquidi infiammabili (categoria 1, categoria 2 o 3 mantenuti a temperatura al di sopra del punto di ebollizione, altri liquidi con flash-point minore di 60°C, mantenuti al di sopra del punto di ebollizione) – vedi voce 12) (soglie 10/50 tonnellate)

P5b liquidi infiammabili (categoria 2 o 3 o altri liquidi infiammabili in particolari condizioni di processo, quali alta pressione o alta temperatura che possono originare pericoli di incidente rilevante –vedi voce 12) (soglie 50/200 tonnellate)

P5c liquidi infiammabili (categorie 2 o 3 non coperte da P5a e P5b) (soglie 5000/50000 tonnellate)

P6a sostanze e miscele autoreattive e perossidi organici (tipi A o B o perossidi organici di tipo A o B) (soglie 10/50 tonnellate)

P6b sostanze e miscele autoreattive e perossidi organici (tipi C, D, E, o F o perossidi organici di tipo C, D, E o F) (soglie 50/200 tonnellate)

P7 liquidi e solidi piroforici (categoria 1) (soglie 50/200 tonnellate)

P8 solidi e liquidi comburenti (categorie 1, 2 o 3) (soglie 50/200 tonnellate)

La **sezione E** comprende:

E1 pericolosi per l'ambiente acquatico della Categoria acuto 1 o cronico 1 (soglie 100/200 tonnellate)

E2 pericolosi per l'ambiente acquatico della Categoria cronico 2 (soglie 200/500 tonnellate)

La **sezione O** comprende:

O1 sostanze o miscele con frase di rischio EUH014 – Reagisce violentemente con l'acqua. (soglie 100/500 tonnellate)

O2 sostanze o miscele che a contatto con acqua emettono gas infiammabili di categoria 1 (soglie 100/500 tonnellate)

O3 sostanze o miscele con frase di rischio EUH029 - A contatto con l'acqua libera un gas tossico (soglie 50/200 tonnellate)

Parte 2

- Vengono introdotte le seguenti 14 nuove voci:

35. *Ammoniaca anidra (soglie 50/200 tonnellate)*

35. *Boro trifluoruro (soglie 5/20 tonnellate)*

36. *Acido solfidrico (soglie 5/20 tonnellate)*

37. *Piperidina (soglie 50/200 tonnellate)*

38. *Bis(2-dimetilamminoetil) (metil)ammina (soglie 50/200 tonnellate)*

39. *3-(2-etilesilossi)propilammina (soglie 50/200 tonnellate)*

40. *Miscela * di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5% e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato 1. (soglie 200/500 tonnellate)*

** A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.*

41. *Propilammina * (soglie 500/2000 tonnellate)*

42. *Acrilato di ter-butile * (soglie 200/500 tonnellate)*

43. *2-Metil-3-butenitrile * (soglie 500/2000 tonnellate)*

44. *Tetraidro3,5-dimetil-1,3,5 tiadiazina-2-tione (Dazomet) * (soglie 100/200 tonnellate)*

45. *Acrilato di metile * (soglie 500/2000 tonnellate)*

46. *3-Metilpiridina * (soglie 500/2000 tonnellate)*

47. *1-Bromo-3-cloropropano * (soglie 500/2000 tonnellate)*

** Nei casi in cui la sostanza è classificata anche come P5a o P5b, allora nell'ambito di applicazione della Direttiva si applica la più bassa soglia qualificante.*

- La voce 34 (soglie 2500/25000) è denominata “Prodotti petroliferi e combustibili alternativi” ed integrata come segue:

d) oli combustibili densi

(e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) (NdR: benzine e nafta, cheroseni –compresi i jet-fuel, gasoli per autotrazione, per riscaldamento e distillati usati per produrre i gasoli).

NB: Ai sensi dell'art.30 il punto d) è aggiunto alla Parte I dell'allegato I della vecchia Direttiva 96/82 entro una data (da stabilirsi) dall'entrata in vigore della nuova Direttiva (e non dal 1 giugno 2015, data entro la quale la nuova Direttiva deve essere implementata).

- Nell'Allegato I vengono inoltre introdotte nuove note esplicative o modificate quelle preesistenti; il testo è riportato in Appendice (con le modifiche introdotte evidenziate su sfondo giallo).

1.3.2 Attività escluse ed incluse

- è stato aggiunto esplicitamente tra le attività escluse lo stoccaggio di gas in siti sotterranei off-shore, compresi i siti dedicati ed i siti nei quali si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui gli idrocarburi;
- sono tuttavia esplicitamente inclusi nell'ambito di applicazione della Direttiva lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma (on-shore) di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline e miniere esaurite e le operazioni di preparazione chimica o termica e il deposito ad esse connesso che comportano l'impiego di sostanze pericolose (N.d.R. attualmente inclusi solo in virtù di un'interpretazione della precedente Direttiva), nonchè gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose (N.d.R. indipendentemente dal loro utilizzo in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali, come richiesto dalla precedente Direttiva).
- sono state inoltre modificate le indicazioni relative alle seguenti attività escluse (modifiche ed integrazioni evidenziate su sfondo giallo):

.....

b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti **derivanti dalle sostanze;**

c) al trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio **direttamente connesso** su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittime o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico ed il trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

.....

e) allo sfruttamento, **vale a dire** l'esplorazione, l'estrazione e la preparazione di minerali in miniere e cave, **anche mediante trivellazione,** ~~ad esclusione delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;~~

.....

h) alle discariche di rifiuti, **compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.** ~~ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali.~~

1.3.3 Nuove procedure per la modifica degli Allegati della Direttiva

Per il solo Allegato I:

- Una sostanza o una miscela può essere espunta dall'Allegato I, con una iniziativa legislativa presentata dalla Commissione al Parlamento ed al Consiglio europeo, a partire da una valutazione della Commissione medesima o a seguito di una specifica motivata notifica di uno Stato Membro, ove sia impossibile, in pratica, che essa possa provocare un rilascio di materia o energia tale da creare un incidente rilevante, in condizioni normali o anomale ragionevolmente prevedibili.
- La valutazione deve tenere conto delle seguenti informazioni:
 - a) una lista esaustiva delle proprietà necessarie per valutare il potenziale della sostanza di causare un danno fisico, alla salute o all'ambiente;
 - b) proprietà fisiche e chimiche (per esempio massa molecolare, tensione di vapor saturo, tossicità intrinseca, punto di ebollizione, reattività, viscosità, solubilità e altre significative proprietà);
 - c) proprietà di pericolo fisico e per la salute (per esempio reattività, infiammabilità, tossicità insieme a fattori addizionali quali le modalità di attacco all'organismo, rapporto tra colpiti e mortalità, ed effetti a lungo termine, e altre proprietà significative)
 - d) proprietà di pericolo ambientale (per esempio ecotossicità, persistenza, bioaccumulazione, potenziale per il trasporto ambientale a lungo raggio e altre proprietà significative);
 - e) ove disponibile, la classificazione UE della sostanza o miscela;
 - f) informazioni sulle condizioni operative specifiche per la sostanza (per esempio temperatura, pressione e altre condizioni significative) alle quali la sostanza è stoccata, utilizzata e/o può essere presente nel caso di condizioni anomale prevedibili o di un incidente quale l'incendio.
- La valutazione deve essere basata su una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) lo stato fisico della sostanza nelle normali condizioni operative o di manipolazione o in caso di una perdita di contenimento non pianificata;
- b) le proprietà intrinseche della sostanza, in particolare quelle connesse al comportamento in caso di dispersione in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapore saturo;
- c) la concentrazione massima della sostanza nel caso di miscela;
- d) il contenimento e l'imballaggio generico della sostanza, dove appropriato, deve anche essere tenuto in conto, compresi in particolare i casi in cui è oggetto di specifiche norme UE.

Per gli altri allegati:

La Direttiva consente alla Commissione, per un periodo di 5 anni, revocabile e sotto la supervisione del Parlamento e del Consiglio europeo, di adattare gli Allegati da II a VI al progresso tecnico attraverso atti delegati, purchè essi non comportino modifiche sostanziali degli obblighi per gli Stati Membri ed i gestori.

2. RUOLO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E RAPPORTI CON LA COMMISSIONE

Si evidenziano i seguenti elementi di novità:

- Nel caso in cui uno Stato Membro individui più Autorità competenti, deve anche assicurare che le procedure per l'effettuazione dei compiti loro assegnati siano pienamente coordinate.
- Le Autorità competenti cooperano con la Commissione per l'implementazione della Direttiva, coinvolgendo i soggetti portatori di interesse nel modo appropriato.
- Gli Stati Membri assicurano che le Autorità competenti allo scopo di adempiere ad uno degli obblighi della Direttiva, accettino informazioni equivalenti fornite dai gestori ai sensi di altre disposizioni dell'UE, assicurando che gli obblighi previsti da questa Direttiva siano soddisfatti.
- La Direttiva stabilisce che la Commissione sarà assistita dal Comitato delle Autorità competenti (CCA), già operante ai sensi della Direttiva 96/82.
- E' previsto un rapporto quadriennale della Commissione sullo stato di implementazione ed il funzionamento efficiente della Direttiva, basato sulle informazioni fornite dagli Stati Membri, su quelle riportate nelle banche dati, sulle richieste di espunzione di sostanze dall'allegato I, sulle informazioni sugli incidenti occorsi nell'UE e sul loro potenziale impatto sull'implementazione della Direttiva, incluse valutazioni sulla necessità di emendare la Direttiva, con relative proposte legislative.
- Nel contesto della pertinente legislazione UE, la Commissione può esaminare la necessità di trattare il tema delle responsabilità economiche, incluse quelle connesse all'assicurazione, del gestore, in relazione agli incidenti rilevanti.

3. POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI (PPIR) E SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI (SGS-PIR)

- Si è cercato di chiarire che sia gli stabilimenti di soglia superiore (SS) sia gli stabilimenti di soglia inferiore (SI) debbono avere una PPIR (MAPP in inglese), che deve essere riesaminata e se necessario aggiornata ogni 5 anni.
- L'obbligo di adottare un SGS-PIR per implementare la PPIR viene però previsto esplicitamente solo per gli stabilimenti SS, mentre per quelli SI si parla, più genericamente, di appropriati mezzi, strutture e sistemi di gestione, tenendo conto dei principi dell'Allegato III.
- Viene prevista la facoltà per gli Stati Membri di prevedere, se richiesto nella legislazione nazionale, l'obbligo per i gestori di trasmettere la PPIR:
 - prima della costruzione o avvio dell'esercizio o prima di una modifica significativa che comporta modifiche dell'inventario delle sostanze pericolose;
 - negli altri casi entro un anno dalla data in cui la Direttiva si applica allo stabilimento.

- L'obbligo di redigere per iscritto la PPIR viene riportato nel testo della Direttiva (e non nel solo Allegato III), così come l'esigenza che il SGS-PIR sia proporzionato ai pericoli di incidente rilevante, alle attività ed alla complessità dell'organizzazione dello stabilimento.
- Tra i contenuti della PPIR viene introdotto esplicitamente l'impegno da parte del gestore al miglioramento continuo.
- Nell'Allegato III:
 - Viene esplicitato il criterio di proporzionalità del SGS ai pericoli ed alla complessità dell'organizzazione ed il suo collegamento con gli esiti della valutazione dei rischi.
 - Viene introdotto il riferimento alla necessità del miglioramento continuo.
 - Viene chiarito che il coinvolgimento del personale di ditte terze è riferito ai lavoratori ed alle attività che sono importanti per la sicurezza.
 - Viene dettagliato, nell'ambito del controllo operativo, l'aspetto delle misure per il controllo dell'integrità delle apparecchiature.
 - Viene introdotto il riferimento alla possibilità di adozione di SPI – indicatori di prestazioni di sicurezza.
- Il testo del nuovo allegato III è riportato in appendice (con le modifiche introdotte evidenziate su sfondo giallo).

4. NOTIFICA

- Viene introdotto l'obbligo esplicito per il gestore di fornire dettagli, se disponibili, sugli stabilimenti vicini, altri siti non ricadenti nel campo di applicazione della Direttiva, aree e insediamenti che potrebbero essere l'origine o incrementare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino.
- Viene ampliato il numero dei casi in cui il gestore deve procedere all'aggiornamento della notifica.
- Il testo del nuovo art.7 è riportato in appendice (con le modifiche introdotte evidenziate su sfondo giallo).

5. RAPPORTO DI SICUREZZA

- Nell'art.10 vengono meglio definite e specificate le situazioni e le tempistiche di trasmissione del RdS e dei suoi aggiornamenti (o delle sue parti che si rende necessario modificare).
- Nell'Allegato II vengono introdotte alcune modifiche ed integrazioni (ad es. richiesta informazioni su stabilimenti vicini, riferimento alla necessità di analisi dell'esperienza storica, considerazione tra le cause esterne degli incidenti rilevanti di quelle originate da siti non rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva, ecc.).
- Il testo del nuovo art.10 e dell'Allegato II è riportato in appendice (con le modifiche introdotte evidenziate su sfondo giallo).

6. MODIFICHE

- Vengono introdotti in maniera esplicita ulteriori casi che potrebbero determinare la necessità per il gestore di riesaminare e nel caso aggiornare Notifica, MAPP, SGS, RdS (modifica stato fisico sostanze, modifiche che comportano passaggio da SI a SS e viceversa).
- Il testo del nuovo art.11 è riportato in appendice (con le modifiche introdotte evidenziate su sfondo giallo).

7. EFFETTI DOMINO

- Viene prevista la possibilità per le autorità competenti di richiedere ulteriori informazioni ai gestori (oltre quelle contenute nelle notifiche nei RdS o ricavate nel corso delle attività di controllo) per individuare i gruppi domino di stabilimenti.

- Viene prevista la possibilità per la Commissione europea di sviluppare una linea guida sugli effetti domino.
- Viene previsto l'obbligo per le autorità competenti di rendere disponibili ai gestori eventuali ulteriori informazioni necessarie per applicare le disposizioni previste dalla Direttiva sull'effetto domino.
- Viene esplicitato l'obbligo per i gestori degli stabilimenti "domino" di cooperare nell'informare il pubblico e i siti adiacenti che non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva.
- Il testo del nuovo art.9 e dell'art.24 è riportato in appendice (con le modifiche introdotte evidenziate su sfondo giallo).

8. CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE

- Sono stati introdotti espliciti riferimenti alla protezione dell'ambiente e chiarito che le disposizioni si applicano sia agli stabilimenti SI che SS.
- Viene introdotto l'obbligo anche per gli stabilimenti SI di fornire sufficienti informazioni ai fini del controllo dell'urbanizzazione.
- Vengono introdotti espliciti riferimenti alle direttive VIA e VAS, con previsione di possibili integrazioni per evitare duplicazioni di valutazioni e consultazioni.
- Viene prevista la possibilità per la Commissione europea di sviluppare una linea guida sulle distanze di sicurezza.
- Il testo del nuovo art.13 è riportato in appendice (con le modifiche introdotte evidenziate su sfondo giallo).

9. INFORMAZIONE AL PUBBLICO

- Viene assicurata la compatibilità con la Direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale ed introdotti espliciti riferimenti alla necessità di rendere disponibili le informazioni sugli stabilimenti a rischio in formato elettronico.
- Vengono individuati distinti obblighi per gli stabilimenti di SI e SS.
- Viene introdotto l'obbligo di fornire le informazioni ad edifici ed aree frequentati dal pubblico ed agli stabilimenti adiacenti soggetti ad effetto domino.
- Vengono introdotte più dettagliate indicazioni sulle informazioni da rendere disponibili nei casi di possibili incidenti transfrontalieri.
- Vengono previste tra le informazioni da fornire al pubblico anche quelle relative all'ultima visita ispettiva nello stabilimento.
- Il testo del nuovo art.14 e dell'Allegato V è riportato in appendice (con le modifiche introdotte evidenziate su sfondo giallo).

10. CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

- Viene assicurata la compatibilità con la Direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
- Il testo del nuovo art.15 è riportato in appendice (con le modifiche introdotte evidenziate su sfondo giallo).

11. PIANI DI EMERGENZA

- Vengono precisate le scadenze e gli obblighi per la predisposizione dei PEI e PEE, ancora, come nella Direttiva Seveso II, limitati agli stabilimenti di soglia superiore (NdR tali obblighi sono stati poi estesi nel recepimento italiano della Seveso II anche agli stabilimenti di soglia inferiore).
- Viene introdotta una scadenza per la redazione del piano di emergenza esterno da parte delle autorità designate: entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore.
- Vengono introdotte modifiche (poco rilevanti) all'Allegato IV, in merito a:
 - necessità di formazione per preparare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere per l'attuazione del PEI, anche in coordinamento con i servizi di emergenza esterni;

- considerazione dei possibili effetti domino nell'ambito della descrizione delle misure di intervento riportate nel PEE.
- Il testo del nuovo art.12 ed estratti dell'Allegato IV è riportato in appendice (con le modifiche introdotte evidenziate su sfondo giallo).

12. INFORMAZIONI E AZIONI DOPO UN INCIDENTE RILEVANTE

- Vengono meglio individuate, con limitate modifiche rispetto al testo della Seveso II, le informazioni e le azioni che rispettivamente il gestore, le Autorità competenti e gli Stati membri debbono comunicare ed intraprendere a seguito del verificarsi di un incidente rilevante.
- In particolare:
 - l'Autorità competente deve informare le persone potenzialmente colpite dall'incidente rilevante avvenuto e, se del caso, delle misure intraprese per attenuarne le conseguenze.
 - Lo Stato membro coinvolto deve fornire alla Commissione europea non appena possibile, e al più tardi entro un anno dalla data dell'incidente (utilizzando la specifica banca dati), le informazioni richieste, cui si sono aggiunte le informazioni sull'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni, anche preliminari, da aggiornare quando si renderanno disponibili i risultati di ulteriori analisi e raccomandazioni.
 - E' consentito il rinvio della suddetta comunicazione inerente alle informazioni sulle analisi e raccomandazioni, per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che possono essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.
- Il testo dei nuovi art. 16, 17 e 18 ed estratti dell'Allegato VI è riportato in appendice (con le modifiche introdotte evidenziate su sfondo giallo).

13. ISPEZIONI

- L'articolo inerente alle misure di controllo viene notevolmente ampliato ed integrato rispetto alla Direttiva Seveso II, anche mutuando alcune definizioni e terminologie della Direttiva 2010/75/CE IPPC, con:
 - la richiesta agli Stati membri di definire a livello nazionale, regionale o locale per tutti gli stabilimenti un piano di ispezione, completo di elenchi degli stabilimenti, procedure per ispezioni ordinarie e straordinarie;
 - la richiesta agli Stati membri di redigere un programma periodico di ispezioni ordinarie con frequenza minime di 1 anno per gli stabilimenti di soglia superiore e di 3 anni per quelli di soglia inferiore, a meno che il programma non sia definito sulla base di una valutazione sistematica dei rischi basata sul criterio degli impatti e dell'osservanza delle disposizioni della Direttiva;
 - vengono definite i casi in cui si può procedere a ispezioni straordinarie (reclami gravi, incidenti gravi e quasi incidenti nonché in casi di non conformità);
 - viene definito il tempo entro il quale devono essere comunicati al gestore i risultati delle ispezioni (4 mesi):
 - nel caso di conformità gravi è previsto che entro 6 mesi venga effettuata un'altra ispezione;
 - gravi inadempienze nel porre in essere le necessarie azioni individuate dal rapporto d'ispezione possono comportare il divieto di esercizio dell'attività (vedi articolo 19).
- Il testo dei nuovi art. 20 e 19 è riportato in appendice (con le modifiche introdotte evidenziate su sfondo giallo).

14. OBBLIGHI DI REPORTING E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

- Viene confermato l'obbligo di reporting sullo stato di attuazione della Direttiva da parte degli Stati membri, anche se ne viene modificata la frequenza (da triennale a quadriennale)

- Vengono confermate le banche dati sugli stabilimenti (l'attuale SPIRS) e sugli incidenti (l'attuale MARS), basate sulle informazioni fornite dagli Stati membri.
- La banca dati UE sugli stabilimenti sarà ad accesso ristretto.
- La banca dati UE sugli incidenti sarà pubblica per i dati non riservati (da definire).
- Il testo del nuovo art. 21 è riportato in appendice (con le modifiche introdotte evidenziate su sfondo giallo).

15. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA DATI SENSIBILI

- Vengono introdotte alcune precisazioni e riferimenti alla Direttiva 2003/4/CE sull'informazione ambientale
- Il testo del nuovo art. 22 è riportato in appendice (con le modifiche introdotte evidenziate su sfondo giallo).

16 . REGIME SANZIONATORIO

- Viene introdotto un nuovo articolo che richiede agli Stati membri di fissare, secondo criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasione, le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della Direttiva (NdR: in Italia sono già previste nelle norme di recepimento delle precedenti Direttive Seveso – vedi art.27 del D.lgs.334/99 - specifiche sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni in esse stabilite).
- Il testo del nuovo art. 28 è riportato in appendice (con le modifiche introdotte evidenziate su sfondo giallo).

17. MODIFICA PONTE, RECEPIMENTO, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

- Viene introdotta una modifica “ponte” della Direttiva Seveso II che innalza le soglie di assoggettamento degli oli combustibili densi (da 200/500 ton a 2500/25000 ton) dal 15 febbraio 2014 (NdR: tale modifica ponte non sarà tuttavia automatica ma richiederà un atto di recepimento nazionale entro il 14 febbraio 2014).
- Gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva Seveso III entro il 31 maggio 2015.
- Le nuove disposizioni nazionali debbono entrare in vigore entro il 1 giugno 2015.
- La Direttiva Seveso II è abrogata con effetto 1 giugno 2015.
- In uno specifico allegato è riportata una tabella di corrispondenza tra gli articoli della vecchia e nuova Direttiva Seveso (Allegato VII).
- La Direttiva entra in vigore entro il 20° giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (NdR: quindi dal 13 agosto 2012).
- Il testo dei nuovi artt. 30, 31, 32 e 33 e dell'Allegato VII è riportato in appendice (con le modifiche introdotte evidenziate su sfondo giallo).

PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA SEVESO III (Rif. testo pubblicato nella GUCE L197 del 24.07.2012)

Appendice – Testi degli articoli ed allegati con evidenziazione modifiche ed integrazioni (su sfondo giallo)

Rif. Capitolo 1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Note dell'Allegato I

Nota 1: Le sostanze e le **miscele** ~~i preparati~~ sono classificate ai sensi del **Regolamento (CE) n.1272/2008** alle seguenti direttive e al loro attuale adeguamento al progresso tecnico: ~~Substances and are classified according-~~

~~direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;~~

~~direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;~~

~~Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola della somma di cui alla nota 4, la quantità limite usata è sempre quella corrispondente alla classificazione pertinente.~~

~~Ai fini della presente direttiva, la Commissione compila e aggiorna un elenco di sostanze classificate nelle categorie sopra indicate mediante il ricorso ad una decisione armonizzata in conformità della direttiva 67/548/CEE.~~

Nota 2: Le miscele ~~e i preparati~~ sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel **Regolamento (CE) n.1272/2008 nella nota 1** ~~nelle pertinenti direttive o nell'ultimo adeguamento al progresso tecnico di cui alla parte 2, nota 1, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.~~

Nota 3: Le quantità limite **summenzionate** ~~in appresso~~ si intendono per ciascuno stabilimento.

Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte del sito.

Nota 4: **Se del caso, si applicano le regole seguenti che disciplinano la somma di sostanze pericolose, o di categorie di sostanze pericolose.**

Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti della presente direttiva.

La presente direttiva si applica **agli stabilimenti di soglia superiore se** il valore ottenuto dalla somma:

$$q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + \dots \text{ è maggiore o uguale a } 1,$$

dove q_x è la quantità di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e

Q_{Ux} è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della Parte 1 o della Parte 2.

La presente direttiva si applica **agli stabilimenti di soglia inferiore se** il valore ottenuto dalla somma:

$q_1/Q_{L1} + q_2/Q_{L2} + q_3/Q_{L3} + q_4/Q_{L4} + q_5/Q_{L5} + \dots$ è maggiore o uguale a 1,

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e

Q_{Lx} è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2.

Questa regola va utilizzata per valutare i pericoli associati per la salute, i pericoli fisici ed i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:

- (a) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE, con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1;
- (b) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1;
- (c) per sommare le sostanze pericolose elencate nella Parte 2 che rientrano in quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2, con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1.

Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.

Nota 5: Le sostanze pericolose i preparati che non sono comprese nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, inclusi per esempio i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione della presente Direttiva. si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva.

Nota 6: Per quanto riguarda le sostanze pericolose i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più classificazioni, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola di cui alla nota 4, la quantità limite usata è sempre quella corrispondente alla classificazione pertinente. è usata la quantità limite inferiore per ciascun gruppo di categorie di cui alle note 4, lettera a), 4, lettera b) e 4, lettera c), corrispondente alla classificazione pertinente.

Nota 7: Le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H 301) rientrano nella voce H2 TOSSICITA' ACUTA nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione, né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi definitivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea.

Nota 8: La classe di pericolo Esplosivi comprende articoli esplosivi (cfr. l'allegato I, sezione 2.1 del Regolamento (CE) n.1272/2008). In questa definizione sono incluse anche le sostanze o i preparati esplosivi o pirotecnici contenuti negli articoli. Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, Se la quantità della sostanza o della miscela preparato esplosiva contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo non è nota, l'intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva.

Nota 9: è necessario effettuare prove delle proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo se la procedura di screening dell'appendice 6, parte 3 delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose (Manuale delle prove e criteri delle Nazioni Unite) stabilisce che la sostanza o miscela può avere proprietà esplosive.

Nota 10: Gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o reimballati, sono assegnati alla categoria P1a, tranne ove sia dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 1.4, ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008.

Nota 11.1: Gli aerosol infiammabili sono classificati ai sensi della Direttiva del Consiglio 75/324/EEC (Direttiva sui generatori aerosol). Gli aerosol estremamente infiammabili e infiammabili della Direttiva 75/324/EEC corrispondono agli Aerosol Infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o 2 del Regolamento n.1272/2008.

Nota 11.2: Per poter rientrare in questa categoria, occorre documentare che il generatore aerosol non contiene né gas infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1.

Nota 12: Secondo l'allegato I, paragrafo 2.6.4.5 del Regolamento n.1272/2008, non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 35° se sono stati ottenuti risultati negativi nel test di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 del Manuale delle prove e criteri delle Nazioni Unite. Questo criterio non vale però in condizioni di temperatura o pressione elevate, e pertanto tali liquidi sono classificati in questa categoria.

Nota 13: Nitrato di ammonio (5000 / 10000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi.

Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) in grado di autodecomporsi conformemente al "trough test" delle Nazioni Unite (cfr. raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose: manuale di test e criteri, Parte III, sottosezione 38.2). e nel quale il tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

- compreso tra 15,75% (1) e il 24,5% (2) in peso e contiene non più dello 0,4% del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'Allegato 2 del Regolamento (CE) No 2003/2003¹ dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE,
- uguale o inferiore al 15,75% (3) in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili.

Nota 14: Nitrato di ammonio (1250 / 5000): formula del fertilizzante

Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio che soddisfino i requisiti dell'Allegato III-2 del Regolamento (CE) No 2003/2003 e II della direttiva 80/876/CEE e il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

- superiore al 24,5% in peso, ad eccezione dei miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%,
- superiore al 15,75% in peso per miscugli di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio,
- superiore al 28% (4) in peso per miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%,

Nota 15: Nitrato di ammonio (350 / 2500): tecnico

Include:

- nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è
 - compreso tra il 24,5% e il 28% in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4% di sostanze combustibili,
 - superiore al 28% in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2%,
- soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80% in peso.

Nota 16: Nitrato di ammonio (10/50): materiali e fertilizzanti senza specifiche ("off-specs") che non hanno superato la prova di detonabilità.

Include:

- materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti

¹ Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 relating to fertilisers (OJ L 304, 21.11.2003, p. 1.).

composti a base di nitrato di ammonio di cui alle note 14 e 15 dall'utente finale sono o sono stati restituiti ad un produttore, ad un deposito provvisorio o ad un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 14 e 15;

- i fertilizzanti di cui alla nota 13, primo trattino, e alla nota 14 che non soddisfano i requisiti dell'allegato dell'Allegato III-2 del Regolamento (CE) No 2003/2003. ~~Il della direttiva 80/876/CEE (modificata e aggiornata).~~

Nota 17: Nitrato di potassio (5000 / 10000): include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma prilled/granulare), che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.

Nota 18: Nitrato di potassio (1250 / 5000): concimi composti a base di nitrato di potassio (in forma cristallina), che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.

Nota 19 (NdR alla voce n.18 della parte 2 "gas infiammabili liquefatti"): Biogas potenziato

Ai fini dell'applicazione della presente Direttiva, il biogas potenziato può essere classificato nella voce 18 dell'Allegato I, parte 2 se è stato trattato conformemente con gli standard applicabili per il biogas purificato e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il contenuto di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno del 1%.

Nota 20 (NdR alla voce n.32 della parte 2): Policlorodibenzofurani and policlorodibenzodiossine

Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:

WHO 2005 TEF			
2,3,7,8-TCDD	1	2,3,7,8-TCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDD	1	2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
		1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1		
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
OCDD	0,0003	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
		OCDF	0,0003
(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)			
Reference - Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds			

Nota 21 (NdR alle voci da n.42 a 48 della Parte 2): nei casi in cui tale sostanza pericolosa ricade nella categoria liquidi infiammabili P5a o liquidi infiammabili P5b, ai fini della presente Direttiva si applicano le quantità limite più basse.

Rif. Capitolo 3. POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI (PIR) E SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI (SGS-PIR)

Allegato III

INFORMAZIONI PREVISTE ALL'ARTICOLO 8, paragrafo 5 E DI CUI ALL'ARTICOLO 10, RELATIVI AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Ai fini dell'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del sistema di gestione della sicurezza elaborati dal gestore, si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) *il sistema di gestione della sicurezza è proporzionato ai pericoli, alle attività industriali ed alla complessità dell'organizzazione nello stabilimento ed è basato sulla valutazione dei rischi; esso dovrebbe integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (MAPP);*
- b) *i seguenti aspetti sono trattati nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza:*
 - i) *organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni soglia dell'organizzazione unitamente alle misure adottate per sensibilizzare sulla necessità di un continuo miglioramento. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento che sono rilevanti sotto il profilo della sicurezza.*
 - ii) *identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e applicazione di procedure per l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala comprese, se del caso, le attività subappaltate e valutazione della relativa probabilità e gravità;*
 - iii) *controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi, delle apparecchiature e le fermate temporanee; tenendo conto delle informazioni disponibili sulle migliori pratiche in materia di monitoraggio e controllo al fine di ridurre il rischio di malfunzionamento del sistema; monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento delle attrezzature installate nello stabilimento e alla corrosione; inventario delle attrezzature dello stabilimento, strategia e metodologia per il monitoraggio ed il controllo delle condizioni delle apparecchiature, adeguate azioni di follow-up e contromisure necessarie;*
 - iv) *gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti o depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti, processi o depositi;*
 - v) *pianificazione delle situazioni di emergenza: adozione e attuazione delle procedure atte a identificare i prevedibili casi di emergenza grazie a un'analisi sistematica e ad elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali situazioni di emergenza, e impartire una formazione ad hoc al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;*

vi) controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati nella MAPP e nel sistema di gestione della sicurezza adottati dal gestore e per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure comprendono il sistema di notifica del gestore in caso di incidenti rilevanti o quasi-incidenti, soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro analisi e le azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita. Le procedure possono anche includere indicatori di prestazioni, come indicatori di prestazioni in materia di sicurezza e altri indicatori pertinenti;

vii) controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (MAPP) e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza. Revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia della politica in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione, compresa la presa in considerazione e l'eventuale integrazione delle modifiche indicate dall'audit e dalla revisione.

Rif. Capitolo 4. NOTIFICA

Articolo 7 - Notifica

2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:

- a) il nome e/o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
- b) la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo;
- c) il nome e la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
- d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria di sostanze pericolose interessate o che possono essere presenti;
- e) la quantità e la forma fisica della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;
- f) l'attività in corso, o prevista, dell'impianto o del deposito;
- g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e gli elementi passibili di causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Direttiva, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

2. La notifica o il relativo aggiornamento è inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività, oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;

b) per tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se anteriormente al 1 giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente una comunicazione ai sensi della normativa nazionale e se le informazioni contenute in tale comunicazione soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, secondo e sono rimaste invariate.

4. Il gestore informa anticipatamente l'autorità competente dei seguenti eventi:

- a) aumento o decremento significativo della quantità e di modifica significativa della natura o dello stato fisico della sostanza pericolosa presente che figurano nella notifica inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, o di modifica significativa dei processi che la impiegano,
- b) modifica di uno stabilimento o di un impianto, che potrebbe avere importanti conseguenze per quanto riguarda il rischio di incidenti rilevanti,

- c) chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione, o
- d) modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), o c).

Rif. Capitolo 5. RAPPORTO DI SICUREZZA

Articolo 10 - Rapporto di sicurezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di uno stabilimento di soglia superiore sia tenuto a presentare un rapporto di sicurezza al fine di:
 - a) dimostrare di aver messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato III, una MAPP e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;
 - b) dimostrare che sono stati individuati i pericoli di incidenti rilevanti e i possibili scenari di incidenti rilevanti e che sono state prese le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente;
 - c) dimostrare che la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso sono sufficientemente sicuri ed affidabili;
 - d) dimostrare l'avvenuta predisposizione dei piani di emergenza interni e fornire gli elementi che consentano l'elaborazione del piano di emergenza esterno;
 - e) fornire all'autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.
2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Esso indica il nome delle pertinenti organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto.
3. Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità competente entro termini indicati di seguito:
 - a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
 - b) per gli stabilimenti preesistenti di soglia superiore entro il 1 giugno 2016;
 - c) per gli altri stabilimenti due anni a decorrere dalla data dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato;
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se, anteriormente al 1 giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente il rapporto di sicurezza, ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono rimaste invariate. Per conformarsi ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata dall'autorità competente, fatti salvi i termini di cui al paragrafo 3.
5. Fatto salvo l'articolo 11, il gestore rivede periodicamente il rapporto di sicurezza e, ove necessario, lo aggiorna almeno ogni cinque anni.

Il gestore rivede inoltre il rapporto di sicurezza e, se necessario, lo aggiorna a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa del gestore o su richiesta dell'autorità competente qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materie di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei «quasi incidenti» e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli.

Il gestore trasmette tempestivamente il rapporto di sicurezza o le sue parti aggiornate all'autorità competente.
6. Prima che il gestore dia inizio alla costruzione o all'attività ovvero, nei casi previsti al paragrafo 3 lettere b) e c) ed al paragrafo 5 di questo articolo, l'autorità competente, entro un termine ragionevole dal ricevimento del rapporto, comunica al gestore le proprie conclusioni per quanto riguarda l'esame del

rapporto di sicurezza e, se del caso, ~~depo aver chiesto di fornire informazioni complementari~~, ai sensi dell'articolo 19, vieta l'avvio o la prosecuzione dell'attività dello stabilimento in questione.

ALLEGATO II

DATI E INFORMAZIONI MINIME CHE DEVONO FIGURARE NEL RAPPORTO DI SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 10

1. Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti

Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato III.

2. Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento

a) descrizione dello stabilimento e del relativo ambiente, in particolare posizione geografica, dati meteorologici, geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia.

b) identificazione degli impianti e di altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un rischio di incidente rilevante.

c) sulla base alle informazioni disponibili, identificazione, degli stabilimenti adiacenti nonché di siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, aree e progetti urbanistici i che potrebbero essere a l'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino.

d) descrizione delle zone in cui può verificarsi un incidente rilevante.

3. Descrizione dell'impianto

a) descrizione delle principali attività e produzioni delle parti dello stabilimento importanti dal punto di vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in cui tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure preventive previste.

b) descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative; **se del caso, tenendo conto delle informazioni disponibili sulle migliori pratiche;**

c) descrizione delle sostanze pericolose:

1) inventario delle sostanze pericolose, comprendente:

- identificazione delle sostanze pericolose: denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la nomenclatura dell'IUPAC;
- quantità massima di sostanze pericolose effettivamente presente o possibile.

2) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei pericoli, sia immediati che differiti, per **la salute umana** o l'ambiente;

3) proprietà fisiche o chimiche in condizioni normali di utilizzo o in condizioni anomale prevedibili.

4. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione

• descrizione dettagliata dei possibili scenari di eventuali incidenti rilevanti e delle loro probabilità o delle condizioni in cui possono prodursi, corredata di una sintesi degli eventi che possono svolgere un ruolo nell'innescare tali scenari, con cause interne o esterne all'impianto; **comprendente in particolare:**

(i) cause operative;

(ii) cause esterne, quali quelle connesse con effetti domino, siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine di o aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

(iii) cause naturali, ad esempio terremoti o inondazioni.

b) valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati, comprese le piante o le descrizioni delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento; ~~fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4 e all'articolo 20.~~

c) riesame degli incidenti e delle anomalie passati legati all'utilizzo delle stesse sostanze e degli stessi procedimenti utilizzati nello stabilimento, considerazione degli insediamenti tratti da questi e

riferimento esplicito a misure specifiche adottate per prevenire tali incidenti;

d) descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate per garantire la sicurezza degli impianti.

5. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente rilevante

a) descrizione dei dispositivi installati per limitare le conseguenze di un incidente rilevante per la salute umana e l'ambiente, compresi ad esempio i sistemi di rilevazione/protezione, dispositivi tecnici per limitare l'entità di rilasci incidentali, tra cui nebulizzazione dell'acqua; schermi di vapore, contenitori di raccolta di emergenza, valvole di intercettazione; sistemi di neutralizzazione; sistemi di raccolta delle acque antincendio);

b) organizzazione della procedura di allarme e di intervento.

c) descrizione dei mezzi, interni o esterni, che possono essere mobilitati.

d) Sintesi degli elementi di cui alle lettere A, B e C necessari per l'elaborazione del piano di emergenza interno previsto all'articolo 11.

d) descrizione di qualsiasi misura tecnica e non tecnica pertinente ai fini della riduzione dell'impatto di un incidente rilevante.

Rif. Capitolo 6. MODIFICHE

Articolo 11 - Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito

In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o dello stato fisico o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere significative conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti, o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, gli Stati membri provvedono affinché il gestore riesami e, se necessario, aggiorni la notifica, modifichi la MAPP, il sistema di gestione della sicurezza e il rapporto di sicurezza e trasmetta all'autorità competente tutte le informazioni relative a tali aggiornamenti prima di procedere alle modifiche.

Rif. Capitolo 7. EFFETTI DOMINO

Articolo 9 - Effetto domino

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore a norma degli articoli 6 e 9, o a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive da parte dell'autorità competente, o tramite le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 20, individui tutti gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e superiore per i quali il rischio ~~la probabilità e possibilità~~ o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica ~~luogo~~, e della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti.

2. Se l'autorità competente dispone di informazioni supplementari a quelle fornite dal gestore, conformante all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) del comma 1, le mette a disposizione di detto operatore qualora siano necessarie per l'applicazione del presente articolo.

3. Gli Stati membri assicurano che i gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del paragrafo 1:

a) scambino le informazioni necessarie per consentire a tali stabilimenti di prendere in considerazione la natura e l'entità del pericolo globale di incidenti rilevanti nell'elaborare la MAPP, i sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza e i piani di emergenza interni, a seconda dei casi;

b) collaborino nell'informare il pubblico e i siti adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e nel fornire informazioni all'autorità responsabile della preparazione dei piani di emergenza esterni.

Articolo 24 – Linee Guida

La Commissione può sviluppare linee guide sulla distanza di sicurezza e l'effetto domino.

Rif. Capitolo 8. CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE

Articolo 13 - Controllo dell'urbanizzazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo della urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli o in altre politiche pertinenti si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi perseguono tali obiettivi mediante un controllo:
 - a) dell'insediamento degli stabilimenti nuovi;
 - b) delle modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 11;
 - c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti, quali vie di trasporto, luoghi di uso pubblico e zone residenziali, qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano dare origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di pianificazione territoriale e/o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione tengano conto, a lungo termine, della necessità di:
 - a) mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto;
 - b) proteggere le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale nelle vicinanze degli stabilimenti, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti;
 - c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari a norma dell'articolo 5 per non accrescere il rischio per la salute umana e l'ambiente.
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità competenti e tutti i servizi di pianificazione territoriale responsabili delle decisioni in materia, stabiliscano procedure di consultazione atte ad agevolare l'attuazione di queste politiche adottate a norma del paragrafo 1. Tali procedure prevedono che, al momento in cui sono adottate decisioni in materia, i gestori forniscano informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento e che sia disponibile un parere tecnico su tali rischi, basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali.

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori degli stabilimenti di soglia inferiore forniscano, su richiesta dell'autorità competente, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 2011/92/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 Dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e di altre disposizioni legislative pertinenti dell'Unione. Ove possibile e opportuno, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o congiunte per applicare le disposizioni del presente articolo e delle direttive normative in parola al fine, tra l'altro, di evitare la ripetizione di valutazioni o consultazioni.

Articolo 24 – Linee guida

La Commissione può sviluppare linee guida sulla distanza di sicurezza e l'effetto domino.

Rif. Capitolo 9. INFORMAZIONE AL PUBBLICO

Articolo 14 – ~~Informazione sulle misure di sicurezza~~ **al pubblico**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'Allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, **anche in formato elettronico**. ~~Le informazioni sono tenute aggiornate, laddove necessario, anche nel caso di modifiche di cui all'articolo 11. sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite d'ufficio, regolarmente e nella forma più idonea, a ogni persona e a ogni struttura frequentata dal pubblico (quali scuole e ospedali) che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9.~~
2. Per gli stabilimenti **di soglia superiore**, gli Stati Membri provvedono inoltre affinché:
 - a) tutte le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante ricevano periodicamente e nella forma più appropriata, senza doverle richiedere, informazioni **chiare e comprensibili** sulle misure di sicurezza da adottare e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante;
 - b) il rapporto di sicurezza sia messo a disposizione del pubblico, **su richiesta, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3; ove si applichi detto articolo, è messa a disposizione una versione modificata del rapporto, ad esempio sotto forma di sintesi non tecnica, comprendente quantomeno le informazioni generali sui pericoli di incidente rilevante e sui loro effetti potenziali sulla salute umana e l'ambiente in caso di incidente rilevante;**
 - c) l'inventario delle sostanze pericolose sia messo a disposizione del pubblico, **su richiesta**, a norma dell'articolo 22 paragrafo 3.

~~Le informazioni da fornire ai sensi della lettera a) del primo comma comprendono quantomeno le informazioni di cui all'allegato V e sono fornite a qualsiasi edificio e area frequentati dal pubblico, compresi scuole ed ospedali, e a tutti gli stabilimenti adiacenti nel caso degli stabilimenti che ricadono nell'articolo 9. Gli Stati Membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite almeno ogni cinque anni e periodicamente rivedute ogni tre anni e, se necessario, aggiornate, anche nel caso di modifiche di cui all'articolo 11.~~

4. Gli Stati membri mettono a disposizione degli Stati membri che possono subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti **di soglia superiore** ~~di cui all'articolo 9~~, informazioni sufficienti affinché gli Stati membri potenzialmente interessati possano applicare, se del caso, tutte le pertinenti disposizioni degli articoli 12 e 13 nonché del presente articolo.
5. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può avere alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del confine dello stabilimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8 e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto ad informare il secondo **della sua decisione motivata**.

ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA COMUNICARE ALLA POPOLAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 1 E ARTICOLO 14, COMMA 2 lettera a)

PARTE I

Per tutti gli stabilimenti compresi nell'ambito di applicazione della presente direttiva:

1. Nome **o ragione sociale** del gestore e indirizzo **completo** dello stabilimento.
- ~~2. Funzione della persona che fornisce le informazioni.~~
2. Conferma che lo stabilimento è soggetto alle disposizioni regolamentari e/o amministrative di attuazione della presente direttiva e che la notifica di cui all'articolo 7, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 10, comma 1, è stato presentato all'autorità competente.
3. Spiegazione, in termini semplici, della o delle attività svolte nello stabilimento.
4. Denominazione comune o, nel caso di sostanze pericolose comprese nella parte 1 dell'allegato I, denominazione generica e categoria di pericolo delle pertinenti sostanze pericolose presenti nello stabilimento che potrebbero dare luogo a un incidente rilevante, con indicazione **in termini semplici** delle principali caratteristiche pericolose.
5. **Informazioni generali su come sarà allertata, ove necessario, la popolazione interessata; informazioni adeguate sul comportamento corretto in caso di incidente rilevante o l'indicazione di dove si possono ottenere tali informazioni in forma elettronica.**
6. **La data dell'ultima visita in loco conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, o l'indicazione di dove tali informazioni sono accessibili in forma elettronica; indicazioni su dove si possono ottenere, su richiesta, informazioni più dettagliate relative all'ispezione e il relativo piano ispettivo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.**
7. **Precisazioni relative alle modalità per ottenere tutte le informazioni richieste, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.**

PARTE 2

Per gli stabilimenti di soglia superiore, oltre alle informazioni di cui alla parte 1 del presente allegato:

1. **Informazioni generali relative alla natura dei pericoli di incidenti rilevanti, compresi i loro effetti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente e sintesi dei tipi principali di scenari incidentali rilevanti e delle misure di controllo per affrontarli.**
2. Conferma che il gestore è tenuto ad adottare opportune misure in loco e a mettersi in contatto con i servizi di emergenza per far fronte agli incidenti rilevanti e ridurre al minimo gli effetti.
3. **Informazioni adeguate sul piano di emergenza esterno elaborato per affrontare eventuali ripercussioni dell'incidente al di fuori del sito; tali informazioni dovrebbero includere l'invito a seguire tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente.**
4. **Ove pertinente, informazioni indicanti se lo stabilimento è situato in prossimità del territorio di un altro Stato membro che potrebbe subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante in conformità alla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali.**

Rif. Capitolo 10. CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Articolo 15 - Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato sia offerta **una tempestiva opportunità di esprimere il suo parere su singoli progetti specifici concernenti:**
 - **elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 13;**
 - **modifiche significative, ai sensi dell'articolo 11, di stabilimenti, qualora tali modifiche siano soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio previste dall'articolo 13;**
 - **nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante ai sensi dell'articolo 13.**
2. **Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al paragrafo 1, il pubblico è informato attraverso pubblici avvisi o in altra forma adeguata, compresi mezzi di comunicazione elettronici se disponibili, all'inizio della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:**

- a) l'oggetto del progetto specifico;
 - b) se del caso, il fatto che il progetto è soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati Membri ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 3;
 - c) i dati delle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, da cui possono essere ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
 - d) la natura delle possibili decisioni o, se esiste, il progetto di decisione;
 - e) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
 - f) dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo.
3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
- a) conformemente alla normativa nazionale, ai principali rapporti e consulenze pervenuti all'autorità competente nel momento in cui il pubblico interessato è informato ai sensi del paragrafo 2;
 - b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, alle informazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo che sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al suddetto paragrafo.
4. Gli Stati Membri provvedono affinché il pubblico interessato possa esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima che una decisione sia adottata in merito ad un singolo progetto specifico di cui al paragrafo 1 e gli esiti delle consultazioni svoltesi ai sensi del paragrafo 1 siano presi tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione della decisione.
5. Gli Stati provvedono affinché, una volta adottate le decisioni pertinenti, l'autorità competente metta a disposizione del pubblico:
- a) il contenuto della decisione e le motivazioni su cui è fondata, compresi eventuali aggiornamenti successivi;
 - b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione della decisione e una spiegazione delle modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione.
6. Laddove siano stabiliti piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o c), gli Stati membri provvedono affinché siano offerte al pubblico opportunità tempestive ed efficaci di partecipare alla loro preparazione, modifica o revisione avvalendosi delle procedure previste all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale. Gli Stati membri definiscono il pubblico ammesso alla partecipazione ai fini del presente paragrafo, includendo le organizzazioni non governative interessate che soddisfano i requisiti pertinenti imposti dal diritto nazionale, quali quelle che promuovono la protezione dell'ambiente. Il presente paragrafo non si applica a piani e programmi per i quali è attuata una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva 2001/42/CE.
7. Gli Stati membri determinano le modalità precise dell'informazione e della consultazione del pubblico interessato. Ai sensi del presente articolo sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, affinché sia disponibile un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale.

Rif. Capitolo 11. PIANI DI EMERGENZA

Articolo 12-Piani di emergenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli stabilimenti di soglia superiore:
- a) il gestore predisponga un piano di emergenza interno da applicare all'interno dello stabilimento;

- b) il gestore trasmetta all'autorità competente informazioni che le consenta di elaborare il piano di emergenza esterno;
- c) le autorità designate a tal fine dallo Stato membro redigono un piano di emergenza esterno per le misure da adottare al di fuori dello stabilimento entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore ai sensi della lettera b).

2. I gestori rispettano gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro i seguenti termini:

- a) per gli stabilimenti nuovi, un ragionevole periodo di tempo prima dell'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario di sostanze pericolose ;
- b) per gli stabilimenti di soglia superiore preesistenti, entro il 1° giugno 2016, a meno che il piano di emergenza interno predisposto, anteriormente a tale data, nel rispetto delle prescrizioni del diritto nazionale e le informazioni che vi sono contenute nonché le informazioni di cui al comma 1, lettera b) siano conformi al presente articolo e siano rimaste invariate;
- c) per gli altri stabilimenti, due anni dalla data dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

3. I piani d'emergenza sono elaborati allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, l'ambiente e i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze degli incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente la popolazione ed i servizi o le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

I piani di emergenza contengono le informazioni di cui all'allegato IV.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine.

5. Gli stati membri provvedono affinché alla popolazione interessata siano offerte tempestive opportunità di esprimere il proprio parere sui piani di emergenza esterni, allorché sono elaborati o modificati in modo sostanziale .

6. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza interni ed esterni siano riesaminati, sperimentati e, se necessario, aggiornati dai gestori e dalle autorità designate, rispettivamente, ad intervalli appropriati, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni, gli Stati membri tengono conto della necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora si verifichi un incidente rilevante o un evento non programmato che, data la sua natura, possa ragionevolmente dare luogo ad un incidente rilevante, il gestore o l'autorità competente designata attuino tempestivamente i piani di emergenza.

8. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza, l'autorità competente può, motivando la propria decisione, decidere che non si applica il paragrafo 1 relativo all'obbligo di predisporre un piano di emergenza esterno.

Allegato IV

DATI E INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI PIANI DI EMERGENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 12

1. Piani di emergenza interni

.....

- f) **se del caso**, disposizioni in materia di formazione per preparare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e, **ove necessario**, in coordinamento con i servizi di emergenza esterni;

.....

2. Piani di emergenza esterni

.....

- e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito, comprese le reazioni agli scenari di incidenti rilevanti indicati nel rapporto di sicurezza **ed esaminando i possibili effetti domino** fra cui quelli che hanno un impatto sull'ambiente;
- f) disposizioni adottate per fornire al pubblico e agli stabilimenti **o siti** adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, ai sensi dell'articolo 9, informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare;

.....

Rif. Capitolo 12. INFORMAZIONI E AZIONI DOPO UN INCIDENTE RILEVANTE

Articolo 16- Informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere a seguito di un incidente rilevante

Gli Stati membri provvedono affinché, non appena possibile dopo che si è verificato un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, sia tenuto a:

- a) *informare l'autorità competente;*
- b) *comunicare all'autorità competente, non appena ne venga a conoscenza:*
- i) le circostanze dell'incidente;*
 - ii) le sostanze pericolose presenti;*
 - iii) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente sulla salute, sull'ambiente e **sui beni**;*
 - iv) le misure di emergenza adottate;*
- c) *informare l'autorità competente sulle misure previste per:*
- i) limitare gli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine,*
 - ii) evitare che esso si ripeta;*
- d) *aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.*

Articolo 17- Azioni che l'autorità competente deve intraprendere a seguito di un incidente rilevante

A seguito di un incidente rilevante, gli Stati membri incaricano l'autorità competente di:

- a) assicurare che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine che possono rivelarsi necessarie;
- b) raccogliere, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;
- c) adottare misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso;
- d) formulare raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro; nonché
- e) informare le persone potenzialmente colpite dall'incidente rilevante avvenuto e, se del caso, delle misure intraprese per attenuarne le conseguenze.

Articolo 18-**Informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevante**

1. Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze, gli Stati membri informano la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell'allegato VI. Essi forniscono i seguenti dati:

- a) Stato membro interessato, denominazione e indirizzo dell'autorità incaricata del rapporto;
- b) data, ora e luogo dell'incidente, nome completo del gestore e indirizzo dello stabilimento interessato;
- c) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la salute umana e per l'ambiente;
- d) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente;
- e) l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite non appena possibile, e al più tardi entro un anno dalla data dell'incidente, utilizzando la banca dati di cui all'articolo 21, paragrafo 4. Laddove, entro detto termine per l'inserimento nella banca dati, è possibile fornire soltanto le informazioni preliminari di cui al paragrafo 1, lettera e), le informazioni sono aggiornate quando si rendono disponibili i risultati di ulteriori analisi e raccomandazioni.

Gli Stati membri possono rinviare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che possono essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.

3. Ai fini della trasmissione da parte degli Stati membri delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è definito un modulo sotto forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni sugli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorità competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.

Allegato VI

CRITERI PER LA NOTIFICA DI UN INCIDENTE RILEVANTE ALLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1

1. Ogni incidente rilevante di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 deve essere notificato alla Commissione.

....

Rif. Capitolo 13. ISPEZIONI

Articolo 20-Ispezioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti organizzino un sistema di ispezioni.
2. Le ispezioni sono adeguate per il tipo di stabilimento in questione e sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti. Sono concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi o di gestione applicati nello stabilimento in questione per garantire, in particolare, che:
 - a) il gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle diverse attività dello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
 - b) il gestore possa comprovare di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito;
 - c) i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in un altro rapporto presentato descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
 - d) le informazioni di cui all'articolo 14 siano rese pubbliche.
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli stabilimenti siano oggetto di un piano d'ispezione a livello nazionale, regionale o locale e garantiscono che tale piano sia periodicamente riveduto e, se del caso, aggiornato.

Ogni piano d'ispezione contiene i seguenti elementi:

 - a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
 - b) la zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
 - c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
 - d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'articolo 9 ;
 - e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
 - f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al paragrafo 4;
 - g) le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al paragrafo 6;
 - h) le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.
4. Sulla base dei piani d'ispezione di cui al paragrafo 3, l'autorità competente redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di stabilimenti.

L'intervallo fra due visite consecutive in loco non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore, a meno che l'autorità competente non abbia elaborato un programma di ispezioni basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti relativi agli stabilimenti interessati.
5. La valutazione sistematica dei pericoli degli stabilimenti interessati è basata almeno sui criteri seguenti:
 - a) gli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati;
 - b) una comprovata osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Se opportuno, si tiene conto anche dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altra normativa dell'Unione.
6. Ispezioni straordinarie sono effettuate per indagare con la massima tempestività in caso di reclami gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti» nonché in casi di non conformità.
7. Entro quattro mesi da ciascuna ispezione l'autorità competente comunica al gestore le conclusioni dell'ispezione e tutte le misure da attuare. L'autorità competente si accerta che il gestore adotti dette misure necessarie entro un lasso di tempo ragionevole dal ricevimento della comunicazione.
8. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, un'ispezione supplementare è effettuata entro sei mesi.

9. Ove possibile, le ispezioni sono coordinate con ispezioni effettuate ai sensi di altre disposizioni legislative dell'Unione e, ove appropriato, con esse combinate.
10. Gli Stati membri incoraggiano le autorità competenti a fornire meccanismi e strumenti per lo scambio di esperienze e il consolidamento delle conoscenze e, ove appropriato, a partecipare a tali meccanismi a livello dell'Unione.
11. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori forniscano alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire a dette autorità di effettuare ispezioni e di raccogliere le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti ai fini della presente direttiva, in particolare per permettere alle autorità di effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, di stabilire in che misura possano aumentare le probabilità o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, di predisporre un piano di emergenza esterno e di tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione.

Articolo 19-Divieto di esercitare l'attività

1. Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti. A tal fine, gli Stati membri tengono conto, tra l'altro, delle gravi inadempienze nel porre in essere le necessarie azioni individuate dal rapporto d'ispezione .
Gli Stati membri possono vietare l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato entro il termine stabilito la notifica, i rapporti o le altre informazioni di cui alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori abbiano la possibilità di ricorrere contro il divieto stabilito dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 1 presso un organo competente, determinato dal diritto e dalle procedure nazionali

Rif. Capitolo 14. OBBLIGHI DI REPORTING E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 21-Scambi di informazioni e sistema informativo

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza acquisita in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze; tali informazioni riguardano in particolare il funzionamento delle misure previste nella presente direttiva.
2. Entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quattro anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione quadriennale sull'attuazione della presente direttiva .
3. Per gli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato;
 - b) l'attività o le attività dello stabilimento.La Commissione predispone e tiene aggiornata una banca dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso alla banca dati è ristretto alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri.
4. La Commissione predispone e tiene a disposizione degli Stati membri una banca dati contenente fra l'altro i dati sugli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri, allo scopo di:
 - a) provvedere a una rapida diffusione, a tutte le autorità competenti, delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2;
 - b) trasmettere alle autorità competenti un'analisi delle cause degli incidenti rilevanti e gli insegnamenti tratti;
 - c) informare le autorità competenti in merito alle misure preventive adottate;
 - d) indicare le organizzazioni in grado di fornire supporto o informazioni in relazione al verificarsi di incidenti rilevanti, alla loro prevenzione e alla limitazione delle loro conseguenze.

5. Entro il 1° gennaio 2015 la Commissione adotta atti di esecuzione atti a definire i formati per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo da parte degli Stati membri e per le pertinenti banche dati di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
6. La banca dati di cui al paragrafo 4 contiene almeno:
 - a) le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2;
 - b) l'analisi delle cause degli incidenti;
 - c) gli insegnamenti tratti dagli incidenti;
 - d) le misure preventive necessarie per evitare il ripetersi degli incidenti.
7. La Commissione rende pubblica la parte non riservata dei dati.

Rif. Capitolo 15. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA DATI SENSIBILI

Articolo 22-Accesso alle informazioni e riservatezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a fini di trasparenza, l'autorità competente sia tenuta a mettere a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta, conformemente alla direttiva 2003/4/CE, le informazioni conservate in applicazione della presente direttiva.
2. La divulgazione di informazioni richieste a titolo della presente direttiva, comprese quelle di cui all'articolo 14, può essere rifiutata o limitata dall'autorità competente se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.
3. La divulgazione delle informazioni complete di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) e c), conservate dall'autorità competente può essere rifiutata da detta autorità competente fatto salvo il paragrafo 2, se il gestore ha chiesto che non siano divulgate alcune parti del rapporto di sicurezza o dell'inventario delle sostanze pericolose per i motivi previsti all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE. L'autorità competente può anche decidere, per gli stessi motivi, di non divulgare alcune parti del rapporto di sicurezza o dell'inventario. In tali casi e previa approvazione di detta autorità, il gestore presenta all'autorità competente una versione modificata del rapporto di sicurezza o dell'inventario, da cui siano escluse le parti in questione.

Rif. Capitolo 16. REGIME SANZIONATORIO

Articolo 28-Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° giugno 2015 e provvedono a dare immediata notifica delle modifiche successive.

Rif. Capitolo 17. MODIFICA PONTE, RECEPIMENTO, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 30-Modifica della direttiva 96/82/CE del Consiglio

Nella direttiva 96/82/CE del Consiglio, i termini «d) oli combustibili densi» sono aggiunti alla sezione «Prodotti petroliferi» della parte I dell'allegato I.

Articolo 31- **Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2015. Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° giugno 2015.

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 30 della presente direttiva entro il 14 febbraio 2014. Essi applicano tali misure a decorrere 15 febbraio 2014.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 32-**Abrogazione**

1. La direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dal 1° giugno 2015.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 33-**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

ALLEGATO VII - TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 96/82/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma	Articolo 2, paragrafo 1 e articolo 3, paragrafi 2 e 3
Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 3, paragrafo 12
Articolo 2, paragrafo 2	---
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 8
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 9
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 10
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 3, paragrafo 13
Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 3, paragrafo 14
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 3, paragrafo 15
Articolo 3, paragrafo 8	Articolo 3, paragrafo 16
---	Articolo 3, paragrafi da 2 a 7, 11 e 12 e da 17 a 19
Articolo 4	Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a f) e h)

---	<i>Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera g) e articolo 2, paragrafo 2, secondo comma</i>
---	<i>Articolo 4</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Articolo 5</i>
<i>Articolo 6, paragrafo 1</i>	<i>Articolo 7, paragrafo 2</i>
<i>Articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a g)</i>	<i>Articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a g)</i>
<i>Articolo 6, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 7, paragrafo 3</i>
<i>Articolo 6, paragrafo 4</i>	<i>Articolo 7, paragrafo 4, lettere da a) a c)</i>
---	<i>Articolo 7, paragrafo 4, lettere da d)</i>
<i>Articolo 7, paragrafo 1</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1</i>
---	<i>Articolo 8 paragrafo 2, lettere a) e b)</i>
<i>Articolo 7, paragrafo 1 bis</i>	■ <i>Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)</i>
<i>Articolo 7, paragrafo 2</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 5</i>
<i>Articolo 7, paragrafo 3</i>	---
---	<i>Articolo 8, paragrafo 3</i>
---	<i>Articolo 8, paragrafo 4</i>
---	<i>Articolo 8, paragrafo 5</i>
<i>Articolo 8, paragrafi 1 e 2</i>	<i>Articolo 9, paragrafi 1 e 2</i>
---	<i>Articolo 9, paragrafo 2</i>
<i>Articolo 9, paragrafo 1</i>	<i>Articolo 10, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 9, paragrafo 2, primo comma</i>	<i>Articolo 10, paragrafo 2</i>
<i>Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma</i>	---
<i>Articolo 9, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 10, paragrafo 3</i>
<i>Articolo 9, paragrafo 4</i>	<i>Articolo 10, paragrafo 6</i>
<i>Articolo 9, paragrafo 5</i>	<i>Articolo 10, paragrafo 5</i>
<i>Articolo 9, paragrafo 6</i>	---
---	<i>Articolo 10, paragrafo 4</i> ■
<i>Articolo 10</i>	<i>Articolo 11</i>
<i>Articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b)</i>	<i>Articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), e articolo 12, paragrafo 2</i>
<i>Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)</i>	<i>Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)</i>
<i>Articolo 11, paragrafo 2</i>	<i>Articolo 12, paragrafo 3</i>
<i>Articolo 11, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 12, paragrafi 4 e 5</i>

<i>Articolo 11, paragrafo 4</i>	<i>Articolo 12, paragrafo 6, primo comma</i>
<i>Articolo 11, paragrafo 4 bis</i>	<i>Articolo 12, paragrafo 6, secondo comma</i>
<i>Articolo 11, paragrafo 5</i>	<i>Articolo 12, paragrafo 7</i>
<i>Articolo 11, paragrafo 6</i>	<i>Articolo 12, paragrafo 8</i>
<i>Articolo 12, paragrafo 1, primo comma</i>	<i>Articolo 13, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma</i>	<i>Articolo 13, paragrafo 2</i>
<i>Articolo 12, paragrafo 1 bis</i>	---
<i>Articolo 12, paragrafo 2</i>	<i>Articolo 13, paragrafo 3</i>
---	<i>Articolo 13, paragrafo 4</i>
<i>Articolo 13, paragrafo 1, primo comma</i>	<i>Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e secondo comma, seconda frase</i>
<i>Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, prima e terza frase</i>	<i>Articolo 14, paragrafo 1, e articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, ultima frase</i>
<i>Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase</i>	<i>Articolo 14, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma</i>	<i>Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, prima frase</i>
---	<i>Articolo 14, paragrafo 1, seconda frase</i>
<i>Articolo 13, paragrafo 2</i>	<i>Articolo 14, paragrafo 3</i>
<i>Articolo 13, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 14, paragrafo 4</i>
<i>Articolo 13, paragrafo 4, prima frase</i>	<i>Articolo 14, paragrafo 2, lettera b)</i>
<i>Articolo 13, paragrafo 4, seconda e terza frase</i>	<i>Articolo 22, paragrafo 3, primo e secondo comma</i>
<i>Articolo 13, paragrafo 5</i>	<i>Articolo 15, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 13, paragrafo 6</i>	<i>Articolo 14, paragrafo 2, lettera c)</i>
---	<i>Articolo 15, paragrafi da 2 a 7</i>
<i>Articolo 14, paragrafo 1</i>	<i>Articolo 16</i>
<i>Articolo 14, paragrafo 2</i>	<i>Articolo 17</i>
<i>Articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a d)</i>	<i>Articolo 18, paragrafo 1, lettere da a) a d) e articolo 18, paragrafo 2, primo comma</i>
<i>Articolo 15, paragrafo 2, primo comma</i>	<i>Articolo 18, paragrafo 1, lettera e) e articolo 18, paragrafo 3</i>
<i>Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma</i>	<i>Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma</i>
<i>Articolo 15, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 18, paragrafo 4</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>Articolo 6, paragrafo 1</i>
---	<i>Articolo 6, paragrafi 2 e 3</i>

<i>Articolo 17</i>	<i>Articolo 19</i>
<i>Articolo 18, paragrafo 1</i>	<i>Articolo 20, paragrafi 1 e 2</i>
<i>Articolo 18, paragrafo 2, lettera a)</i>	<i>Articolo 20, paragrafo 4</i>
<i>Articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c)</i>	<i>Articolo 20, paragrafo 7</i>
<i>Articolo 18, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 20, paragrafo 11</i>
---	<i>Articolo 20, paragrafi 3, 5, 6, 8, 9 e 10</i>
<i>Articolo 19, paragrafo 1</i>	<i>Articolo 21, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 19, paragrafo 1 bis, primo comma</i>	<i>Articolo 21, paragrafo 3, primo comma</i>
<i>Articolo 19, paragrafo 1 bis, secondo comma</i>	<i>Articolo 21, paragrafo 3, secondo comma</i>
<i>Articolo 19, paragrafo 2, primo comma</i>	<i>Articolo 21, paragrafo 4</i>
<i>Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma</i>	<i>Articolo 21, paragrafo 6</i>
<i>Articolo 19, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 21, paragrafo 7</i>
---	<i>Articolo 21, paragrafo 5</i>
<i>Articolo 19, paragrafo 4</i>	<i>Articolo 21, paragrafo 2</i>
<i>Articolo 20, paragrafo 1, primo comma</i>	<i>Articolo 22, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma</i>	<i>Articolo 22, paragrafo 2</i>
<i>Articolo 20, paragrafo 2</i>	---
<i>Articolo 13, paragrafo 4, seconda e terza frase</i>	<i>Articolo 22, paragrafo 3</i>
---	<i>Articolo 23</i>
---	<i>Articolo 24</i>
<i>Articolo 21, paragrafo 1</i>	<i>Articolo 25</i>
<i>Articolo 21, paragrafo 2</i>	<i>Articolo 21, paragrafo 5</i>
<i>Articolo 22</i>	<i>Articolo 27</i>
<i>Articolo 23</i>	<i>Articolo 32</i>
<i>Articolo 24</i>	<i>Articolo 31</i>
<i>Articolo 25</i>	<i>Articolo 33</i>
<i>Articolo 26</i>	<i>Articolo 34</i>
---	<i>Articolo 26 e articoli da 28 a 30</i>
---	<i>Allegato I, paragrafi introduttivi</i>
<i>Allegato I, introduzione, punti da 1 da 5</i>	<i>Allegato I, note all'allegato I, note da 1 a 3</i>
<i>Allegato I, introduzione, punti 6 e 7</i>	---

<i>Allegato I, parte 1</i>	<i>Allegato I, parte 2</i>
<i>Allegato I, parte 1, note da 1 a 6</i>	<i>Allegato I, note all'allegato I, note da 13 a 18</i>
<i>Allegato I, parte 1, nota 7</i>	<i>Allegato I, note all'allegato I, nota 20</i>
	<i>Allegato I, note all'allegato I, nota 7</i>
<i>Allegato I, parte 2</i>	<i>Allegato I, parte 1</i>
<i>Allegato I, parte 2, nota 1</i>	<i>Allegato I, note all'allegato I, note 1, 5 e 6</i>
<i>Allegato I, parte 2, nota 2</i>	<i>Allegato I, note all'allegato I, note da 8 a 10</i>
<i>Allegato I, parte 2, nota 3</i>	<i>Allegato I, note all'allegato I, note 11.1, 11.2 e 12</i>
<i>Allegato I, parte 2, nota 4</i>	<i>Allegato I, note all'allegato I, nota 4</i>
<i>Allegato II, punti I-III</i>	<i>Allegato II, punti da 1 a 3</i>
<i>Allegato II, punto IV, lettera A</i>	<i>Allegato II, punto 4, lettera a)</i>
---	<i>Allegato II, punto 4, lettera a), trattini da i) a iii)</i>
<i>Allegato II, punto IV, lettera B</i>	<i>Allegato II, punto 4, lettera b)</i>
---	<i>Allegato II, punto 4, lettera c)</i>
<i>Allegato II, punto IV, lettera C</i>	<i>Allegato II, punto 4, lettera d)</i>
<i>Allegato II, punto V, lettere da A a C</i>	<i>Allegato II, punto V, lettere da a) a c)</i>
<i>Allegato II, punto V, lettera D</i>	<i>Allegato II, punto V, lettera d)</i>
<i>Allegato III, paragrafo introduttivo e lettere a) e b)</i>	<i>Allegato III, paragrafo introduttivi e lettera a)</i> <i>Articolo 8, paragrafi 1 e 5</i>
<i>Allegato III, lettera c), punti da i) a iv)</i>	<i>Allegato III, lettera b), punti da i) a iv)</i>
---	■
<i>Allegato III, lettera c), punti da v) a vii)</i>	<i>Allegato III, lettera b), punti da v) a vii)</i>
<i>Allegato IV</i>	<i>Allegato IV</i>
<i>Allegato V, punto 1</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 1</i>
<i>Allegato V, punto 2</i>	---
<i>Allegato V, punti 3-5</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti da 2 a 4</i>
<i>Allegato V, punto 6</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 1</i>
<i>Allegato V, punti 7-8</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 5</i>
---	<i>Allegato V, parte 1, punto 6</i>
<i>Allegato V, punti 9-10</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 2 e 3</i>
<i>Allegato V, punto 11</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 7</i>
---	<i>Allegato V, parte 2, punto 4</i>

<i>Allegato VI, parte I</i>	<i>Allegato VI, parte I</i>
<i>Allegato VI, parte II</i>	<i>Allegato VI, parte II</i>
---	<i>Allegato VII</i>